

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA E L'ORDINE
DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER LE ATTIVITA' FORMATIVE
FINALIZZATE ALL'ESENEZIONE DA UNA DELLE PROVE SCRITTE
DELL'ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CHIMICO
E DI CHIMICO JUNIOR.

(ex art. 5 comma 2 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328)


TRA

L'Università degli Studi di Catania, tramite il dipartimento di Scienze chimiche e il dipartimento di Scienze del farmaco, Codice fiscale **02772010878**, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, nella persona del legale rappresentante, il Magnifico Rettore prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (Catania) il 23.02.1963, domiciliato per la carica presso la stessa sede

E

L'Ordine dei Chimici della provincia di Catania con sede a Catania, Codice fiscale **93014260876**, nella persona del Presidente pro-tempore, Dr. Claudio Torrisi, nato a Catania il 02.07.1944, domiciliato per la carica in Via Vincenzo Giuffrida n. 4-95128 Catania

- Premesso che gli art. 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 attribuiscono alle Università la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati allo scopo di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, nonché di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- Preso atto che con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono state apportate integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni afferenti all'Albo dei chimici e alle relative prove;
- Visto che l'art. 5, comma 2, del predetto D.P.R. 328/2001 prevede che: "[...] gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica ed



una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di apposite convenzioni tra le Università e gli Ordini o Collegi professionali”;

- Visti l'art. 37, comma 3, e l'art. 38, comma 3, del citato decreto che disciplinano l'articolazione delle quattro prove degli esami di Stato per l'accesso alla professione di Chimico (sezione A dell'Albo) e di Chimico Junior (sezione B dell'Albo);

- Visto l'art. 37, comma 3, lettera a), secondo cui la prima prova scritta riguarda “argomenti di chimica applicata” e lettera b), secondo cui la seconda prova scritta verte su “argomenti di chimica industriale o farmaceutica”;

- Ritenuto che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 5 D.P.R. 328/2001 sia finalizzata ad assicurare che vi siano conoscenze comuni e condivise, all'interno dei diversi corsi di studio afferenti alle professioni riconducibili allo stesso Albo, destinate a porsi ad un livello più generale e di contesto culturale rispetto ai campi di applicazione professionale specifici;

- Ritenuto che le conoscenze comuni e condivise di cui al comma precedente siano da individuarsi sia nelle aree delle discipline metodologico-applicative sia nelle aree del sapere deontologico-professionale;


- Ritenuto che l'adeguamento a tali criteri consente di assicurare la libera circolazione dei candidati all'esame di Stato sul territorio nazionale;

- Visto l'art. 14 della legge n. 240 del 30.12.2010;

- Considerato che il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Catania intende favorire le attività formative finalizzate all'accesso semplificato all'Esame di Stato (ex art. 5, comma 2 del D.P.R. 328/2001);

- Visto che, giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 28.07.2011, in data 8.08.2011, tra le parti è stata sottoscritta una convenzione per le attività formative finalizzate all'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di stato di abilitazione alla professione di Chimico che è scaduta il 7.01.2015;

- Visto che il presidente dell'Ordine dei chimici della provincia di Catania, con nota assunta al prot. di Ateneo n. 47783 del 18.04.2014, ha manifestato la volontà di rinnovare la citata convenzione;



Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze chimiche e del Consiglio del Dipartimento Scienze del Farmaco, rispettivamente del 27.02.2015 e del 12.03.2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Corsi di studio

I corsi di studio appartenenti alle classi di cui agli artt. 37 e 38 del DPR 328/2001, che includano nell'iter didattico l'acquisizione di specifiche conoscenze e capacità di carattere metodologico-applicativo e deontologico-professionale sono disciplinati ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 5, comma 2.

Art. 3 - Esenzione

Saranno esentati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, dalla seconda prova scritta dell'esame di Stato abilitante alla professione di Chimico o di Chimico Junior, coloro i quali avendo conseguito una delle lauree appartenenti alle classi di cui all'art. 2, siano in grado di dimostrare l'acquisizione, nell'ambito dei corsi di laurea, di crediti formativi nelle aree deontologico-professionale e metodologico-applicative i cui CFU sono da inserire nell'ambito delle "altre attività formative" (art. 10, comma 5, DM 270/2004);

Saranno anche esentati dalla seconda prova scritta dell'esame di stato coloro che, avendo conseguito la laurea precedentemente all'entrata in vigore della presente convenzione o avendo conseguito la laurea secondo l'ordinamento previgente, avranno frequentato un corso di formazione organizzato dall'Ordine dei Chimici sull'attività professionale del Chimico, relativo ad un insegnamento i cui contenuti diano competenze nell'area deontologico-professionale e metodologico-applicative di cui al precedente comma, per il quale è previsto il riconoscimento di CFP, certificato dall'Ordine dei Chimici di Catania.

Art. 4 – Individuazione dei corsi di studio

I direttori delle strutture didattiche interessate e il presidente dell'Ordine individueranno i corsi di studio di cui all'art. 2, che abbiano un iter didattico

coerente con l'acquisizione di specifiche conoscenze e capacità di carattere metodologico-applicativo e deontologico-professionale.

Art. 5 - Collaborazioni

Per la tenuta del corso di cui all'art. 3, primo comma, l'Università si avvarrà della collaborazione con i soggetti iscritti all'Albo professionale dei Chimici da almeno 10 anni, valutati su una rosa di almeno tre nominativi formulata dall'Ordine dei Chimici sulla scorta dei curricula dei candidati. Il corso sarà sottoposto al giudizio degli studenti così come tutti gli altri corsi universitari.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la validità di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione da entrambe le parti e comunque fino al termine della II sessione degli esami di abilitazione banditi nell'ultimo anno di validità della stessa convenzione.

La convenzione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge.

Art. 8 – Registrazione


La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d'uso, a cura e spese del richiedente.

Catania, 20 MAR 2015

L'Università degli Studi di Catania

Il Rettore

Prof. Giacomo PIGNATARO



Il ProRettore

Prof. A. Gentile

L'Ordine dei Chimici della Provincia di Catania

Il Presidente

Dr. Claudio TORRISI

